

COMUNE DI BIENNO

Provincia di Brescia



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DELL'ACQUEDOTTO**

Adunanza del 26.07.2011

Ore 18.00

Seduta pubblica di prima convocazione

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

MAUGERI MASSIMO	Presente
BETTONI OTTAVIO	Presente
PANTEGHINI GIANCARLO	Presente
BETTONI PAOLO	Presente
PANTEGHINI MORIS	Presente
COLLI SILVIA	Presente
PANTEGHINI ANGELO	Presente
ANTONINI ENZO	Presente
PEDRETTI GIOVANNI	Presente
MORANDINI CLEMENTE	Presente
PINI GERMANO	Presente
ERCOLI FRANCESCO	Presente
COMENSOLI BORTOLO BRUNO	Presente

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Presiede il Sindaco MAUGERI MASSIMO.

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale DR.DE FILIPPIS MARIA
CAROLINA.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO.

Introduce l'argomento il Sindaco Presidente il quale precisa che tale modifica è stata decisa per riportare a condizioni di equità nei confronti del proprietario dell'immobile che si vedeva gravato anche di questa sanzione per delle mancanze dell'inquilino.

Il Consigliere Ercoli Francesco dichiara di essere in linea di massima favorevoli a questa modifica esprime un dubbio sulla legittimità della sospensione dell'erogazione del servizio in quanto trattasi di servizio ritenuto essenziale e quindi non suscettibile di interruzione. Conclude anticipando il loro voto di astensione.

Il Sindaco precisa che il regolamento parla di sospensione e non di interruzione, da parte dell'utente moroso.

Dopo di che indetta la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:

Presenti n. 13

Votanti n. 9

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 4 (Morandini Clemente, Pini Germano, Ercoli Francesco, Comensoli Bortolo Bruno);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente Regolamento per il servizio dell'acquedotto adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18.11.1989 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto opportuno apportare le seguenti modifiche all'art. 3:

Articolo vigente:

La fornitura dell'acqua verrà fatta sia ai proprietari degli immobili che agli inquilini.

Nel secondo caso l'utenza sarà cointestata con il proprietario che risponde in solido sulle somme dovute al Comune in relazione al servizio.

Qualora la fornitura sia condominiale, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i condomini, ad eccezione di costruzioni di insediamenti residenziali nuovi; in tale caso viene sottoscritta dal proprietario originario dell'immobile.

La rete di distribuzione di acqua potabile deve essere posta nella generalità dei casi in suolo pubblico.

Qualora, se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù d'acquedotto.

Al Comune dovrà essere corrisposta la tariffa relativa al nuovo allacciamento secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio Comunale.

Alla data di approvazione del presente regolamento, questa tariffa è di L. 30.000 + IVA.

Articolo così modificato:

La fornitura dell'acqua **potrà essere** fatta sia ai proprietari degli immobili che agli inquilini.

Nel caso in cui la domanda di fornitura sia presentata dall'inquilino, la stipula del relativo contratto è subordinata al versamento di un deposito cauzionale infruttifero pari ad € 70,00. Detto importo potrà essere variato con delibera di Giunta Comunale.

La cauzione sarà trattenuta in caso di morosità dell'inquilino nel pagamento delle fatture del servizio idrico.

In caso di totale utilizzo della cauzione la stessa dovrà essere reintegrata. In caso contrario la fornitura verrà sospesa.

Qualora la fornitura sia condominiale, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i condomini, ad eccezione di costruzioni di insediamenti residenziali nuovi; in tale caso viene sottoscritta dal proprietario originario dell'immobile.

La rete di distribuzione di acqua potabile deve essere posta nella generalità dei casi in suolo pubblico.

Qualora, se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù d'acquedotto.

Al Comune dovrà essere corrisposta la tariffa relativa al nuovo allacciamento secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio Comunale.

Alla data di approvazione del presente regolamento, questa tariffa è di € **29,15 IVA**.
Compresa

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

1) di apportare le seguenti modifiche all'articolo 3 del regolamento per il servizio dell'acquedotto:

La fornitura dell'acqua **potrà essere** fatta sia ai proprietari degli immobili che agli inquilini.

Nel caso in cui la domanda di fornitura sia presentata dall'inquilino, la stipula del relativo contratto è subordinata al versamento di un deposito cauzionale infruttifero pari ad € 70,00. Detto importo potrà essere variato con delibera di Giunta Comunale.

La cauzione sarà trattenuta in caso di morosità dell'inquilino nel pagamento delle fatture del servizio idrico.

In caso di totale utilizzo della cauzione la stessa dovrà essere reintegrata. In caso contrario la fornitura verrà sospesa.

Qualora la fornitura sia condominiale, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i condomini, ad eccezione di costruzioni di insediamenti residenziali nuovi; in tale caso viene sottoscritta dal proprietario originario dell'immobile.

La rete di distribuzione di acqua potabile deve essere posta nella generalità dei casi in suolo pubblico.

Qualora, se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù d'acquedotto.

Al Comune dovrà essere corrisposta la tariffa relativa al nuovo allacciamento secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio Comunale.

Alla data di approvazione del presente regolamento, questa tariffa è di € **29,15 IVA**.
Compresa

QUINDI

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito a separata votazione palese che ha ottenuto il seguente esito:

Presenti n. 13

Votanti n. 9

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 4 (Morandini Clemente, Pini Germano, Ercoli Francesco, Comensoli Bortolo Bruno).

IL PRESIDENTE
DOTT. MAUGERI MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA DE FILIPPIS MARIA CAROLINA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
 - ? mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c.1, del T.U. 18.8.2000 n. 267);
 - ? nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ? è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dalal
- ? diviene esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- ? è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267).

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE